



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale in composizione monocratica in persona del magistrato dott.ssa Cristina Reggiani

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15142-1/2026 promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-ter, co. 2, D.lgs. n. 25/2008 come novellato dal DL 100/2026 convertito nella L. 145/2026, con cui si chiede la sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e dunque l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, istanza contenuta nel ricorso con cui è stato impugnato tempestivamente il provvedimento della CT (provvedimento notificato il 17/9/2026 e ricorso depositato il 21/9/2026);

RILEVATO che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale (applicata la procedura accelerata di frontiera, dal momento che il richiedente ha formulato la domanda a un valico di frontiera esterna o in una zona di transito e proverrebbe da un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20%) ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art.39/IV Reg. UE 2024/1348, che richiama l'art.42 paragrafo 1 lett. j) del medesimo Reg.;

RILEVATO che la CT non ha ritenuto credibile il ricorrente, laddove lo stesso, in sede di audizione, ha dichiarato di essere fuggito dall'Egitto per la paura di vendette da parte di famigliari che avevano già accecato un fratello, che era rimasto a casa, in quanto ritenuto responsabile,

insieme ai suoi fratelli, tutti espatriati, di aver aiutato un parente a fuggire con una giovane donna, sempre componente del medesimo clan familiare, e in quanto latitante, stante la condanna inflittagli dall'autorità giudiziaria egiziana in seguito alla denuncia dei medesimi famigliari che lo perseguirebbero;

RITENUTO che le considerazioni svolte dall'organo amministrativo in ordine alla genericità delle allegazioni di fatto effettuate dal ricorrente, in sede di audizione, non siano affatto perspicue dal momento che le domande rivolte al ricorrente appaiono scarse e non gli hanno consentito di chiarire gli aspetti della sua vulnerabilità segnalata in sede di screening;

RITENUTO che dalle poche dichiarazioni rese dal ricorrente emerge comunque una situazione familiare complessa perché annosa e costellata di episodi di notevole violenza, situazione che merita ulteriore approfondimento;

RILEVATO, quindi, che sono state state allegare circostanze di fatto che configurano un pericolo concreto per l'incolumità del ricorrente nell'ipotesi in cui egli rientri nel suo paese di origine e che comportano la necessità di fornire al richiedente lo specifico sostegno ai sensi dell'art. 21 par.1 Reg UE 2024/1348, esigenza incompatibile con la procedura accelerata di frontiera scelta dall'organo accertante;

RITENUTO, pertanto, che la procedura seguita dall'autorità amministrativa non avrebbe dovuto essere applicata e, laddove applicata, doveva essere fatta cessare ai sensi dell'art. 21 par.2 Reg. UE cit.;

RITENUTO, in conclusione, che, per le considerazioni sopra svolte, deve escludersi l'applicazione al caso di specie della procedura accelerata di frontiera;

RITENUTO pertanto che la presente procedura sia da considerarsi ordinaria, con la conseguenza che la tempestiva impugnazione del provvedimento di rigetto ha determinato la sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 68 par.1 Reg UE 2024/1348;

P.Q.M.

ACCERTA che la tempestiva impugnazione, del provvedimento della CT, ha determinato la sospensione automatica dei suoi effetti esecutivi e il diritto del richiedente a rimanere sul territorio nazionale sino alla definizione del presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna in data 5/10/2026.

La Giudice

Dott.ssa Cristina Reggiani